Egr. senatore Baldini,

allo stato attuale le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative in corso di esercizio alla data di entrata in vigore del decreto legge 194 del 2009, convertito con la legge 26 febbraio 2010, n. 25 (e cioè 30 dicembre 2009), e in scadenza entro la data del 31 dicembre 2015, versano in regime di proroga ex lege con scadenza al 31 dicembre 2020. Tale regime giuridico – resosi necessario, come ben sa, nelle more dall'approvazione della normativa di riordino della materia cui il governo italiano si è impegnato a fronte della chiusura della procedura di infrazione dell'UE – costituisce una deroga di carattere straordinario e, dunque, temporaneo del sistema ordinario di rilascio/rinnovo delle concessioni demaniali – per come delineato dalla normativa comunitaria (direttiva servizi cd. Bolkestein) e dalla Commissione europea che in più occasioni ha fatto presente la necessità di espletare procedure ad evidenza pubblica per l'assentimento di dette concessioni.

Per quanto riguarda i quesiti posti, al di là del fatto che la materia delle concessioni turistico-ricreative è stata da tempo trasferita alle amministrazioni locali, si ricorda che la durata delle concessioni demaniali è connessa alla tipologia e agli investimenti presentati. La normativa attuale prevede, infatti, la possibilità di richiedere ex novo una concessione demaniale fino a venti anni in funzione dell'entità e della rilevanza economica delle opere da realizzare (art. 1, comma 253 della legge n. 296/2006). Quindi per poter ottenere quanto da lei prospettato, a normativa vigente, bisognerebbe che venisse rilasciata al concessionario una nuova concessione per la durata connessa all'investimento o al termine della concessione oggi assentita e previo esperimento dell'istruttoria volta a verificare la sussistenza delle condizioni per il rinnovo della concessione o, se la concessione è in essere, con rinuncia della precedente, altrimenti si eluderebbe la legge che prevede la proroga ex lege delle concessioni fino al 2020.

Per quanto riguarda il quarto quesito stante la circostanza che la gestione del demanio è, come le ho sopra rappresentato, materia sottratta a questa amministrazione, non rientra tra le competenze della scrivente produrre uno schema di domanda di rilascio della concessione come da fac-simile allegato alla sua richiesta. In ogni caso sarebbe utile per i concessionari conoscere qual è la posizione sull'argomento delle amministrazioni locali. Consideri che la Regione Lazio ha emanato in luglio una legge che prevede l'evidenza pubblica anche in caso di richiesta di subingresso e di affidamento a terzi di attività oggetto della concessione!

Cordiali saluti,

Patrizia Scarchilli

Fonte: **MondoBalneare.com**